

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 19/02/2004 n. 684
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Nel caso in cui la *lex specialis* non disponga in modo esplicito che ciascuna delle imprese costituente in associazione temporanea debba produrre la certificazione, rilasciata da un ufficio comunale, di avvenuto esame degli elaborati di progetto e di verifica dei luoghi, il difetto di chiarezza della clausola indicata ne consente un'interpretazione nel senso dell'ammissione del maggior numero di imprese concorrenti e, viceversa, nel senso della non legittimità dell'esclusione delle imprese costituente in ATI che abbiano inteso la clausola come osservata purché una di loro avesse acquisito tale certificazione.